

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VESSIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCA VESSIA

Seduta del 23/04/2026

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 07/02/2018 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/11/2021, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, secondo il criterio pro-rata temporis, della somma di € 630,17 oltre interessi a titolo di quota non maturata delle spese fisse e delle commissioni accessorie;
- in via subordinata, per le commissioni ritenute up front, una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi;
- il rimborso della commissione di estinzione anticipata addebitata in sede di conteggio estintivo per € 52,02;
- "la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute";
- la refusione delle spese di assistenza difensiva quantificate in € 200,00.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, la ricorrente è incorsa in un'ipotesi di decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 c.c., con contestuale obbligo di saldare in un'unica soluzione il debito residuo nascente dal contratto, anche per mezzo del T.F.R. e altre indennità, come espressamente previsto dal D.P.R. n. 180/50;
- che, a fronte del debito residuo complessivo, quantificato nel prospetto a suo tempo emesso, il debito veniva definito in data 22/03/2023, a seguito del versamento di € 5.882,65 da parte del

datore di lavoro in amministrazione straordinaria;

- che, in considerazione di quanto precede, la richiesta di rimborso non può trovare accoglimento, in quanto non si è verificato il presupposto dell'estinzione anticipata previsto dall'art. 125-sexies, comma 1, TUB (cita a supporto Giudice di Pace di Milano, sentenze n. 3857/2024 e 1963/2022, Giudice di Pace di Torre Annunziata, sentenza n. 1675/2022);

Pertanto, chiede che le richieste di rimborso siano respinte in quanto infondate in fatto e in diritto.

Il ricorrente ha rinunciato alle repliche.

DIRITTO

In via preliminare al merito del ricorso, l'intermediario eccepisce la decadenza dal beneficio del termine poiché, nel caso di specie, non si sarebbe verificato il presupposto dell'estinzione anticipata previsto dall'art. 125-sexies TUB, dal momento che parte ricorrente ha estinto il finanziamento dopo essere incorsa in una delle ipotesi di decadenza dal beneficio del termine (cessazione del rapporto di lavoro). Richiama, al riguardo, l'art. 16 del contratto di finanziamento, per cui ritiene corretto anche l'addebito della penale di estinzione, "secondo quanto previsto dal contratto e nel rigoroso rispetto della normativa vigente all'atto della stipula".

Al riguardo il Collegio osserva che secondo l'orientamento dell'Arbitro, non osta all'applicazione dell'art. 125 sexies TUB la circostanza che il contratto sia stato estinto a causa della cessazione del rapporto di lavoro tra il ricorrente ed il suo datore di lavoro. Infatti, i Collegi territoriali hanno più volte affermato che il diritto alla riduzione del costo del credito sussiste anche quando il debito residuo viene corrisposto dal datore di lavoro mediante il versamento del TFR, trattandosi di somme che sono state accantonate in favore del lavoratore (cfr. Collegio di Milano decisioni n. 15412/21 e n. 8572/21; Collegio di Roma, decisione n. 2548/2024; Collegio di Palermo decisione n. 3169/2025). Lo stesso orientamento è stato più volte ribadito anche da questo Collegio (cfr. Collegio di Bari, decisioni n. 1929/2022, n. 13133/23, n. 30 marzo 2026), sicché il Collegio ritiene infondata l'eccezione di decadenza del beneficio del termine.

Passando al merito della domanda, il Collegio richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione:

- (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
- (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue;
- (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di finanziamento sottoscritti – come quello di specie - prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l'orientamento condiviso dai Collegi, successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, ritiene applicabile l'originario art. 125-sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C 383/18 ("sentenza Lexitor").

A quest'ultimo riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 - richiamata anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale, che ne ha osservato la conformità alla sentenza "Lexitor" -, secondo cui:

- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla

riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". Ciò in quanto "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva".

- "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento" valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi". L'orientamento sopra riferito appare conforme all'assetto normativo risultante dall'ulteriore modifica apportata dall'art. 27 del d. l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni in legge 9 ottobre 2023, n. 136.

Nel caso di specie, in relazione al rapporto di finanziamento in oggetto il Collegio accerta la natura *up front* delle spese fisse contrattuali e delle commissioni accessorie, riconoscendo pertanto, tra le componenti commissionali reclamate, il diritto del ricorrente al rimborso delle stesse nei limiti della domanda, sulla base del seguente prospetto, che tiene conto dei rimborsi già effettuati, cui vi sia evidenza in atti:

durata del finanziamento ▶		84
rate scadute ▶		45
rate residue		39

TAN ▶		10.070%
-------	--	---------

		% restituzioni
- in proporzione lineare		46.43%
- in proporzione alla quota interessi		24.51%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
	spese fisse contrattuali (up front)	€ 550.00	€ 255.36	€ 134.80		€ 134.80
	commissioni accessorie (up front)	€ 791.28	€ 367.38	€ 193.94		€ 193.94
						€ 0.00
						€ 0.00
						€ 0.00
						€ 0.00
Rimborsi senza imputazione						€ 0.00

tot rimborsi ancora dovuti		€ 329
interessi legali		1

Con riferimento alla richiesta di restituzione delle rate eventualmente versate in eccedenza, il ricorrente non ha prodotto alcuna evidenza documentale a supporto, pertanto, il Collegio non può accogliere la relativa istanza.

Quanto poi alla richiesta di restituzione della commissione di estinzione anticipata, il Collegio di Coordinamento (cfr. decisione n. 11679/2021) ha chiarito che l'espressione "importo rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, "deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito".

Nel caso di specie, il c.d. "importo rimborsato in anticipo" è inferiore alla soglia di € 10.000,00 con conseguente illegittimità, sotto tale profilo, dell'addebito dell'indennizzo per anticipata estinzione, come ribadito più volte anche da questo Collegio (Collegio di Bari, decisioni n. 9087/22, n. 3307/23 e n. 6108/24). Pertanto, la somma trattenuta dall'intermediario a tale titolo, pari a € 52,02, deve essere restituita al ricorrente.

Quanto, infine, alla richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale, l'orientamento del Collegio di Bari, anche alla luce dei principi recentemente enunciati dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 4580/2025), è nel senso di ritenere di dover respingere la domanda in assenza di "evidenze documentali da cui possa evincersi la rilevanza della presenza del professionista nella gestione del procedimento avente ad oggetto questioni connotate da una spiccata serialità, nonché privo di elementi di complessità" (decisione n. 7214/2025).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 381,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE